



FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: **BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.**

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: **FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA**

Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: **OMBUDSMAN GIURU' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: **EURO 78.026.952,67**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche generali e principali rischi

Il credito documentario all'esportazione è un servizio attraverso il quale la banca notifica all'esportatore italiano il credito documentario disposto dalla banca estera per conto dell'importatore estero e non comporta, salvo il caso di credito confermato, alcun intervento creditizio nei confronti del beneficiario. Il credito del proprio cliente prescinde dall'operazione commerciale sottostante operando la banca solo sulla base di documenti formalmente in regola.

Con l'operazione di credito documentario all'esportazione, la banca si impegna irrevocabilmente, su mandato dell'importatore, a pagare all'esportatore il corrispettivo delle merci dietro presentazione conforme, entro una certa data, dei documenti richiesti dal credito stesso. Ciò genera un'ulteriore opportunità per l'esportatore, il quale a fronte di questo impegno di pagamento, può eliminare il rischio Controparte nonché gestire l'eventuale rischio di cambio effettuando coperture in funzione delle scadenze previste dal credito.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, rappresentata da andamenti sfavorevoli nel corso dei cambi, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (vi è la possibilità di coprirsi dal "rischio di cambio" mediante una preliminare negoziazione di cambi a termine);
- contestazione formale dei documenti che può precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca confermante.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Spese Notifica Credito e Invio Documenti

COMMISSIONI CONFERMA	0,3% Minimo: € 30,00
COMMISSIONI ACCETTAZIONE	0,3% Minimo: € 15,00
SPESE NOTIFICA	0,3% Minimo: € 30,00
SPESE CORRIERE	€ 30,00

Spese Modifica Credito

SPESE MODIFICA	€ 30,00
COMMISSIONI TRASFERIMENTO	0,25% Minimo: € 15,00

Spese Incasso/Utilizzo Credito

COMMISSIONI INCASSO	0,3% Minimo: €	15,00
COMMISSIONI UTILIZZO	0,3% Minimo: €	30,00
Altre SPESE		
COMMISSIONI MANCATO UTILIZZO	0,25% Minimo: €	15,00
SPESE TELEX / SWIFT	€	0,00
Spesa per comunicazione alla clientela ai fini trasparenza (ex D. Lgs 385/93)	€	0,00
CAMBIO		

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto massimo dell' 1,50% a quelli forniti dal "Sistema Reuters". Presso i nostri sportelli il personale è a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della controparte finanziata dal beneficio di ogni termine:

- a) il verificarsi degli eventi di cui all' art. 1186 del codice civile al quale viene convenzionalmente parificato anche il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - mancata, integrale e puntuale esecuzione da parte della controparte finanziata di qualsiasi obbligazione di natura creditizia/finanziaria assunta con Istituti di credito e/o Società finanziaria;
 - emissione di decreti ingiuntivi o di provvedimento di sequestro contro la controparte finanziata, inizio di procedure di espropriazione mobiliare o immobiliare a carico della controparte finanziata, levata di protesti contro la controparte finanziata;
 - convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione della controparte finanziata o la presentazione di domanda di ammissione a procedura concorsuale o a procedura avente effetti analoghi;
 - messa in liquidazione della controparte finanziata, domanda di ammissione a procedura concorsuale o a procedura avente effetti analoghi;
 - cessione di beni ai creditori da parte della controparte finanziata;
- b) il verificarsi di eventi tali da modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione economica, finanziaria, patrimoniale o giuridica della controparte finanziata rispetto a quella di cui al bilancio al 31/12.
- c) Si conviene espressamente la risoluzione del contratto a norma dell'art 1456 codice civile in caso di:
 - mancanza o ritardo da parte della controparte finanziata nell'adempimento della clausola n. 6 relativa al rimborso, tale da determinare un'inosservanza delle disposizioni cui è sottoposto il presente contratto, comunicandosi da parte della Banca Erogante alla controparte finanziata, con lettera raccomandata, la dichiarazione di poter avvalersi della presente clausola risolutiva.

Sia nei casi di decadenza dal beneficio del termine sia in qualunque caso di risoluzione per inadempimento la controparte finanziata sarà tenuta a pagare immediatamente tutto il capitale non ancora rimborsato oltre agli interessi ed eventuali oneri accessori ancora dovuti.

La controparte finanziata potrà richiedere il rimborso anticipato parziale o totale. In tale ipotesi la controparte finanziata verserà alla banca un compenso omnicomprendente, come stabilito nella tabella commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il rapporto si estingue automaticamente alla scadenza.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 - 56030 Lajatico - PI - , fax 0587 640588, posta elettronica: compliance@bplajatico.it .

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Notifica	La notifica di un credito documentario corrisponde al momento in cui la banca, che riceve il messaggio di apertura del credito, informa il beneficiario dell'avvenuta emissione del credito documentario a suo favore, inviandogli una copia.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.